

N. ____ / ____ REG.PROV.COLL.
N. 08809/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8809 del 2025, proposto da

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Fachile, Federica Remiddi, con domicilio fisico eletto presso lo studio Salvatore Fachile in Roma, piazza G. Mazzini, 8, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Medihospes Cooperativa Sociale, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Perrone, Angelo Michele Benedetto, con domicilio eletto presso lo studio Michele Perrone in Roma, via Barnaba Tortolini n.30;

Ricorso ex art. 116 cpa per l'annullamento e la revoca dei provvedimenti di diniego dell'accesso civico emessi dalla Prefettura di Roma - Ufficio territoriale di Governo in data 30.6.2025 e dal Responsabile della Prevenzione della

Corruzione e della Trasparenza presso il Ministero dell'Interno nella medesima data che negano l'accesso, anche parziale, al registro degli eventi critici tenuto dall'ente gestore del CPR di Gjader in Albania.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Medihospes Cooperativa Sociale, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti di diniego dell’accesso civico emessi dalla Prefettura di Roma il 30.6.2025 e dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza presso il Ministero dell’Interno nella medesima data, con cui è stata negata l’ostensione, pure parziale, al registro degli eventi critici tenuto dall’ente gestore del CPR di Gjader in Albania dall’11.4.2025 alla data di riscontro;
- tali atti, giustificati in ragione di esigenze di tutela della riservatezza dei soggetti controinteressati ai sensi dell’art. 5 bis co. 2 lett a) d. lgs. n. 33/2013 (“*il registro degli eventi critici non può essere oggetto di ostensione in quanto, sia pure oscurando i nominativi dei soggetti controinteressati, i pochi casi registrati renderebbero facilmente individuabili i soggetti protagonisti degli eventi lesivi attraverso ulteriori dati di contesto, venendo a configurare un reale pregiudizio alla protezione dei dati personali e sensibili*”), venivano emessi, più specificamente, in sede di riesame, anche ai sensi dell’art. 5 co. 7 D. Lgs. cit., poiché, con riscontro del 29.5.2025, la Prefettura di Roma aveva così già risposto all’istanza del ricorrente “*dall’11 aprile ad oggi [29 maggio, ndr] nel registro degli eventi critici detenuto dall’ente gestore Medihospes presso il Cpr di Gjader sono*

stati segnalati: n.1 evento di tentativo di ingestione di shampoo; n.1 evento di danneggiamento di apertura/chiusura delle porte interne con rottura di vetro; n. 1 evento di tentativo di ingestione di una posata; n.1 evento di autolesionismo su braccia e gambe”;

- malgrado la risposta ultima, il ricorrente, dopo aver specificato la propria attività professionale e le ragioni della richiesta di accesso, proponeva prima riesame e poi ricorso innanzi al TAR, ritenendo che il diniego sia stato adottato in violazione degli artt. 5 co. 2 e 5 bis D. Lgs. n. 33/2013; in sintesi, l’amministrazione, che ha dedotto generiche ragioni di riservatezza degli ospiti del centro, non avrebbe dovuto sintetizzare i dati in suo possesso, ma al più fornire il documento richiesto oscurando, laddove necessario, i dati dei migranti coinvolti;
- l’art. 5 co. 2 D. Lgs., allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull’uso delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, attribuisce a chiunque il diritto di accedere ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli già oggetto di un obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 (c.d. accesso civico generalizzato) nel rispetto, però, dei limiti specifici dettati dal successivo art. 5 bis D. Lgs. cit.;
- non appare in dubbio, alla luce pure della risposta formulata il 29.5.2025, che la Prefettura di Roma sia in possesso di copia del documento richiesto, sebbene il registro degli eventi critici in questione non è formato direttamente da tale amministrazione, posto che la Direttiva del Ministro dell’Interno del 19.5.2022 attribuisce all’ente gestore del Centro (nella specie Medihospes Cooperativa Sociale) la tenuta del registro;
- l’obbligo di ostensione in oggetto, parimenti a quanto accade ai sensi della l. n. 241/1990, riguarda anche i documenti soltanto “detenuti”;
- in ragione della normativa menzionata i dinieghi impugnati non risultano legittimi; invero, la risposta fornita dalla Prefettura il 29.5.2025 non può essere equiparata ad un accesso, neppure parziale, al documento richiesto, posto che

fornire una rielaborazione di dati (con attività di riassunto) è attività diversa dal fornire una copia, anche parzialmente oscurata, questione su cui si tornerà in seguito, del documento richiesto; del resto, solo ottenendo copia del registro è possibile verificare se lo stesso è tenuto dall'Ente gestore in maniera congrua e regolare, stante anche la rilevanza degli interessi e dei diritti sottesi;

- eventuali esigenze di riservatezza o l'esistenza di altri motivi ostativi tra quelli indicati dall'art. 5 D. Lgs.n. 33/2013 possono essere adeguatamente soddisfatti con l'oscuramento dei dati necessari; peraltro, come rappresentato dal ricorrente, nelle risposte ottenute da altre prefetture per altri CPR, i soggetti coinvolti vengono di regola individuati con un numero identificativo personale ID o con le iniziali;
- tanto premesso, il ricorso è fondato;
- in definitiva, salvo eventuali ulteriori specifiche esigenze di oscuramento anche parziali dei dati richiesti nei limiti comunque di quanto previsto dal citato art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013, l'Amministrazione deve consentire l'accesso al documento richiesto entro 30 gg. dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notifica, se antecedente;
- la peculiarità della vicenda consente di compensare le spese di lite, ad eccezione dell'obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6-bis.1 D.P.R. n. 115/2002 in favore dei legali del ricorrente dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed annulla il provvedimento impugnato ordinando all'amministrazione di ostendere il documento richiesto nei sensi e termini di cui in motivazione.

Spese compensate ad eccezione dell'obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6-bis.1 D.P.R. n. 115/2002 in favore dei legali del ricorrente dichiaratisi antistatari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Dongiovanni, Presidente

Giovanni Mercone, Referendario, Estensore

Silvia Simone, Referendario

L'ESTENSORE
Giovanni Mercone

IL PRESIDENTE
Daniele Dongiovanni

IL SEGRETARIO